



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

Oggetto: estensione della sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP agli atti per i quali il deposito telematico diverrà obbligatorio dal 1° gennaio 2026

DECRETO n. 169/2025

Il presidente

Visto l'art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Visto il proprio decreto n. 1/2025 con il quale in data 8/1/2025 ha accertato ed attestato il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0 e disposto la sospensione, ex art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente applicazione del disposto del comma 3 del medesimo articolo e possibilità per tutti i soggetti, interni ed esterni, di redigere e depositare, anche con modalità analogiche - o consentite dall'art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024 - gli atti per i quali è stata introdotta, dal 1° gennaio 2025, l'obbligatorietà del deposito telematico;

Visto il proprio decreto n. 13/2025 di costituzione della commissione di verifica del funzionamento di APP 2.0 e degli applicativi ad esso connessi;

Visto il proprio decreto n. 44/2025 con il quale in data 27/3/2025 ha parzialmente modificato l'ambito di operatività della sospensione, ex art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0;

Rilevato che la situazione di generale malfunzionamento del sistema accertata e attestata con i precedenti decreti non può ritenersi superata, ancorché la commissione abbia in corso di elaborazione una nuova valutazione sulla funzionalità di App.2.0;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 D.M. 217/2023, come modificato dal D.M. 206 del 2024, salvo preannunciate proroghe non ancora formalizzate, dal 1° gennaio 2026 è prevista l'estensione

dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo telematico App 2.0 agli atti nella stessa indicati e in particolare a quelli di cui al comma 2¹ ed al comma 3²;

Visto il provvedimento del procuratore della Repubblica di Torino datato 23 dicembre 2025 con il quale è stata disposta la sospensione dell'utilizzo in via esclusiva dell'applicativo App. 2.0 con possibilità di redigere e depositare con modalità analogica anche gli atti per i quali è stata introdotta dal 1° gennaio 2026 l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo suddetto;

Ritenuto che in considerazione sia dei malfunzionamenti attestati, sia del provvedimento del Procuratore che determinerà un flusso di atti redatti in modalità analogica, appare necessario ed urgente estendere la sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo App. 2.0 anche a quegli atti per i quali la stessa è prevista dal 1° gennaio 2026, come meglio specificati nella parte dispositiva

Ritenuto che l'urgenza di provvedere entro il 1° gennaio 2026 imponga di demandare a successivo provvedimento una più completa ricognizione delle attività per le quali è necessario mantenere la sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo telematico APP 2.0, in considerazione di quanto emergerà dalla relazione della commissione nominata con decreto n. 13/2025

Verificata la sussistenza di tutti i presupposti che consentono di provvedere ai sensi citato art. 175 bis, comma 4, c.p.p. e preso atto che non è possibile stabilire la data in cui avrà fine il malfunzionamento

P.Q.M.

ACCERTA ED ATTESTA,

per le ragioni di cui sopra, il perdurare, nei limiti di cui al proprio decreto 44/2025, del malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0, ancorché non certificato dal DGSIA

DISPONE

l'estensione della sospensione di cui decreto 1/2025, così come modificato dal decreto 44/2025 agli atti per i quali è stata introdotta dal 1° gennaio 2026 l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo suddetto;

DISPONE

che i Mag.Rif del Tribunale di Torino - settore penale – continuino a predisporre una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto.

¹ Il testo del comma 2 dell'art 3 prevede che: "sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche".

² Il testo del comma 3 dell'art 3 prevede che: "sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche"

DISPONE

la comunicazione alla Presidente della Corte d'Appello di Torino, a tutti i giudici togati ed onorari del settore penale del Tribunale di Torino, al R.I.D. del settore penale presso la Corte d'Appello di Torino, alla Dirigenza Amministrativa, ai Responsabili delle cancellerie penali, alla Procura della Repubblica in sede e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

DISPONE

altresi la pubblicazione, in evidenza, sul sito del Tribunale di Torino.

Torino 30.12.2025

Il Presidente del Tribunale
dott. Modestino Villani
(firmato digitalmente)